



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Governo del Territorio- Centro Storico- Urbanistica ed Edilizia Privata n° 25 del 29/03/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Variazione di bilancio per utilizzo avanzo di amministrazione vincolato derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate per oneri di urbanizzazione 2019 per complessivi € 65.000,00 ai sensi art. 175, comma 5 - quater , lett. c del d.lgs. 267/2000.

Premesso che:

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 31.12.2019 è stato approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2020/2022 e dello schema di bilancio di previsione 2020/2022.;
- nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

Dato atto

che alla data odierna non risulta ancora approvato il Rendiconto di gestione 2019;

VISTO l'art. 187, comma 3: "Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies."

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.”;

Preso atto che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 28.01.2020 si è proceduto all'aggiornamento del prospetto risultato di amministrazione presunto esercizio finanziario 2019 allegato al bilancio di previsione 2020/2022 approvato con Delibera Consiliare n.84 del 31.12.2019, ai sensi dell'art. 187, c.3-quater, D.lgs 267/00;

Richiamati i riferimenti normativi che disciplinano le variazioni al Bilancio di previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione di cui all'art. 175, ed in particolare il comma 5-quater che testualmente dispone: *“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:*

- a) *le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;*

- b) *le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;*
- c) *le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*
- d) *le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;*
- e) *le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;*
- e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta”.*

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017, ed in particolare l'art. 43 che, al comma 10, disciplina le variazioni di bilancio che sono disposte con provvedimento del Dirigente Responsabile del servizio che ha la titolarità della spesa disponendo testualmente che: *“Al fine di effettuare le variazioni di bilancio di cui al presente comma, il Responsabile del Servizio che ha la titolarità della spesa assume una propria determinazione, con la quale vengono individuati gli stanziamenti da integrare e quelli da stornare, con indicazione delle motivazioni della variazione compensativa.”* (...);

Atteso che la variazione di bilancio attiene all'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione da economie derivanti da Entrate provenienti da Oneri di Urbanizzazione accertati ed incassati nel corso dell'esercizio finanziario 2019 ma non impegnati, al fine di procedere ad

- **Affidamento incarichi professionali**
- **Acquisti e interventi infrastrutture reti pubbliche di comunicazione" per il servizio di protezione civile**
-

Dato atto, pertanto, che la variazione di bilancio di cui al punto precedente rispetta le condizioni indicate all'art. 175, comma 5-quater lett. c), del D.Lgs. 267/00 e che, ai sensi dell'art. 43, comma

10 del Regolamento di contabilità, può essere disposta con provvedimento del Dirigente Responsabile del servizio che ha la titolarità della spesa;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Ritenuto, pertanto, di dover applicare l'avanzo di amministrazione vincolato, così come determinato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 28.01.2020 di aggiornamento prospetto risultato di amministrazione presunto esercizio finanziario 2019 allegato al bilancio di previsione 2020/2022 approvato con Delibera Consiliare n.84 del 31.12.2019, ai sensi dell'art. 187, c.3-quater, D.lgs 267/00, per l'ammontare di €. 45.000,00 da destinare al capitolo di spesa 1300/10 " PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI PROGETTAZIONI E COLLAUDI O.U. " del P.E.G. 2019 codice bilancio 01.06-1.03.02.15.999; per il conferimento di incarichi nel corso del corrente anno e precisamente:

- Incarico professionale per la redazione di calcoli strutturali relativi al rifacimento della copertura del campo di Rugby per un importo di € 8.500,00
- Incarico professionale di supporto al RUP per la predisposizione degli atti necessari alla valorizzazione immobiliare di Palazzo Tumino da destinarsi ad Uffici Giudiziari ed altro per un importo di € 16.500,00
- Incarico professionale di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del Foro Boario per un importo di € 20.000,00

Ritenuto altresì di dover applicare l'avanzo di amministrazione vincolato, così come determinato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 28.01.2020 di aggiornamento prospetto risultato di amministrazione presunto esercizio finanziario 2019 allegato al bilancio di previsione 2020/2022 approvato con Delibera Consiliare n.84 del 31.12.2019, ai sensi dell'art. 187, c.3-quater, D.lgs 267/00, per l'ammontare di €. 20.000,00 da destinare al capitolo di spesa 1687 " SPESE IN FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE " del P.E.G. 2019 codice bilancio 11.01-1.03.01.02.999; per "acquisti e interventi infrastrutture reti pubbliche di comunicazione" per il servizio di protezione civile

Acquisito il prospetto rappresentativo della variazione di bilancio, redatto dal Settore II-Servizio Finanziario e trasmesso con nota 33386/2020 del 24/03/2020 All. A (Prop. Variazione n.10 del 24/03/2020) che si allega al presente provvedimento e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, a seguito della specifica richiesta di variazione di bilancio, avanzata da questo ufficio con nota prot. num. 33362 del 24/03/2020;

Preso atto che, l'utilizzo di avanzo, disposto con il presente provvedimento, rispetta le disposizioni di cui ai commi 897-898, art. 1, legge 30 Dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019);

Dato atto che la variazione di bilancio per applicazione dell'avanzo di amministrazione di cui al presente provvedimento non incide sugli equilibri di bilancio;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE. LL. Regione Sicilia;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente richiamate:

1. **di approvare**, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. c), del D.lgs. 267/00, "*variazione di bilancio per utilizzo avanzo di amministrazione vincolato derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate per oneri di urbanizzazione 2019 per complessivi € 65.000,00 .*", secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quiennes, D.Lgs 267/00, come di seguito indicate:
 - a) Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato per €. 65.000,00 derivanti da Entrate provenienti da Oneri di Urbanizzazione accertati ed incassati nel corso dell'esercizio finanziario 2019 ma non impegnati, attualmente imputate al cap. 1000 "Avanzo di amministrazione";
 - b) applicazione dell'avanzo di cui al precedente punto al seguente capitolo di spesa:

Missione	Progr.	Titolo	Macroaggr.	3° LIV.	4° LIV.	5° LIV.	CAP.	PREVISIONE E AGGIORNA	VARIAZ.	PREVISIONE AS- SESTATA
----------	--------	--------	------------	---------	---------	---------	------	-----------------------	---------	------------------------

								TA		
1	6	1	3	2	15	999	1300/10	€ 60.000,00	€ 45.000,00	€ 105.000,00
11	1	1	3	1	2	999	1687/0	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00

2. **di dare atto** che la variazione di cui al precedente punto non è oggetto di successiva comunicazione al Consiglio Comunale;
3. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria ad operare e rendere esecutiva la variazione riportata nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 4. **di dare atto che**, l'utilizzo di avanzo, disposto dal presente provvedimento, rispetta le disposizioni di cui ai commi 897-898, art. 1, legge 30 Dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019);
5. **di trasmettere** copia del presente atto alla Segreteria Generale, alla Giunta Municipale e, per opportuna conoscenza, al Collegio dei Revisori;
6. **di incaricare** il Servizio finanziario a trasmettere la variazione di cui al presente provvedimento al tesoriere comunale.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Ing. Ignazio Alberghina

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 30/03/2020

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale